

# Privacy «I diritti dei contribuenti vanno protetti»

## Il punto al Lantern Fiscal Forum di Lugano Molti rischi con lo scambio di informazioni

ROBERTO GIANNETTI

Il principio della trasparenza fiscale ha registrato una forte accelerazione a partire dal 2005. Tuttavia le nuove norme sullo scambio automatico di informazioni a volte sono in contraddizione con le esigenze di protezione dei dati, della sfera personale e del principio di un giusto processo contenuto nelle Costituzioni nazionali e nella Convenzione dei diritti dell'uomo. È quanto ha affermato Andrea Moja, presidente nazionale di Assotrusters, un'associazione italiana costituita fra trustees aderenti alla Confedilizia, nel corso del Lantern Fiscal Forum, organizzato da «The Lantern» Research ieri a Lugano. Per fare un esempio di trasparenza portato all'estremo, Moja ha citato il caso della 4. Direttiva antiriciclaggio europea del giugno 2017, che stabilisce che tutti i Paesi UE dovranno creare un registro sui beneficiari di società, trust e altri enti, che non saranno accessibili solo agli organi statali, ma anche ai giornalisti. «Questo è in contraddizione - ha spiegato Moja - con l'esigenza di riservatezza di persone e famiglie, tutelata anche da principi a livello mondiale. Per esempio possiamo pensare al pericolo che alcune famiglie corrono in alcuni Paesi a causa dei sequestri di persona. Oppure alle relazioni fra le famiglie in questione e terze persone». Secondo Moja l'esigenza di una migliore tutela del contribuente emergerà nel prossimo futuro. «Ci sono - ha notato - diversi principi che bisogna osservare per garantire il diritto alla privacy, che fa parte delle libertà individuali. Per esempio il 'notification right', ossia il diritto di sapere che i dati sono stati richiesti da un altro Stato, oppure il 'consultation right', ossia il diritto di essere ascoltato prima della trasmissione dei dati, e infine l' 'intervention right', ossia il diritto di disporre di strumenti di verifica e di legittimità della richiesta e della correttezza delle informa-

zioni che si intendono scambiare».

A questi principi si contrappone una situazione «molto negativa» in Europa. Per esempio in Italia e in Finlandia non esiste nessun obbligo di segnalazione al contribuente della richiesta di scambio di informazioni. «Questo costituisce - ha spiegato Moja - una violazione della Convenzione dei diritti dell'uomo, che certifica il diritto ad un giusto processo». Gli altri Paesi UE invece hanno alcune tutele in gradi diversi, per esempio la Germania e il Portogallo offrono in via preventiva la possibilità di impugnare lo scambio di informazioni. Una decisione interessante è stata quella della Corte di giustizia UE, che ha stabilito il principio del controllo preventivo da parte del contribuente delle informazioni prima dello scambio. «Questo apre degli scenari importanti», ha notato Moja. Inoltre un nuovo regolamento UE sulla privacy permette il trasferimento di dati solo alla condizione che ci siano meccanismi di trattamento che consentano di rettificare o cancellare dati che non siano corretti. «Insomma - ha concluso Moja - si può ritenere che sullo scambio automatico di informazioni gli Stati abbiano corso molto, ma non hanno guardato abbastanza alle loro Costituzioni e alla Convenzione dei diritti dell'uomo. Occorre rivedere alcuni punti delle regole relative allo scambio di informazioni».

Nel corso del Lantern Fiscal Forum sono stati trattati numerosi altri temi, fra cui la posizione dei contribuenti italiani che non hanno ancora partecipato alla voluntary. Secondo gli esperti a questi ultimi conviene aspettare, visto che questo provvedimento potrebbe riaprire in ottobre. Per chi si annuncia adesso, le sanzioni potrebbero addirittura superare il capitale in questione. Inoltre, anche per i clienti che hanno per esempio capitali dichiarati in centri all'estero, esiste sempre il rischio reputazionale. Come insegna il caso del Panama Papers.